



Comune di Alberobello

Città Metropolitana di Bari



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

Ordinanza n. 200 R. G. del 18-10-24

Oggetto: Ordinanza disciplina sale giochi e centri scommesse - disciplina orario di apertura e di chiusura.

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 7, del T.U. Enti locali nell'elencare le competenze del Sindaco prevede che: "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici";

Considerato che: "La Corte Costituzionale, investita della questione della legittimità costituzionale (sollevata dal T.a.r. Piemonte) – con riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione – degli artt. 42 e 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 31, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 241, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimenti volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso R.D. n. 773 del 1931, con sentenza n. 220 del 9 luglio 2014, ha affermato che "in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale" e che "il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli Enti Locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni";

Vista la L.R. 43/2013 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 della suddetta legge che così dispone: “Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco...”;

Ritenuto di determinare, nelle more dell'approvazione di un regolamento comunale, l'apertura di nuove sale gioco e di centri scommesse, nonché di disciplinare gli orari di quelle già esistenti;

Dato atto che sulla base di copiosa giurisprudenza è stato riconosciuto al Sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l'orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati, puntualizzando che un simile potere non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ultimi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale (cfr.: Cons. Stato, 1 agosto 2015, n. 3778; Consiglio di Stato, 20 ottobre 2015, n. 4784; 22 ottobre 2015, n. 4861).

Riconosciuta la propria competenza all'adozione della presente ordinanza;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

CON I POTERI CONFERITOGLI DALLA LEGGE

ORDINA

A FAR DATA DAL GIORNO DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA

E' VIETATA

a) in tutto il territorio comunale e sino all'entrata in vigore di apposite disposizioni comunali e/o legislative di regolamentazione della materia, l'apertura di nuove sale da gioco e/o centri di raccolta scommesse, sia tradizionali che Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui al comma 6, art. 110, T.U.L.P.S. localizzati a 250 m. misurati secondo il percorso pedonale più breve da:

1. da istituti scolastici primari e secondari;
2. università;
3. biblioteche pubbliche;
4. strutture sanitarie e ospedaliere;
5. luoghi di culto

b) Le suddette disposizioni, si applicano alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia in corso alla data della circolare medesima del 19.03.2018 n. 557/PAS/U/003881/12001 del Ministero dell'Interno:

DISPONE

1) a far data dal giorno di pubblicazione della presente Ordinanza, per i centri e le strutture già esistenti, sono stabiliti i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco, di centri per la raccolta di scommesse e centri in cui vi è l'utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S., così come di seguito indicato:

a) *Orari di esercizio delle sale gioco autorizzate ex art. 86 e 88 T.U.L.P.S., nessuna esclusa, dalle ore 08:00 alle 22:00;*

b) *Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con o senza vincita in denaro di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 773/1931: dalle ore 08:00 alle 22:00;*

i medesimi orari dalle ore 08.00 alle ore 22.00 devono essere osservati nelle attività di seguito:

a)- Negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (Bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.), qualora detengono all'interno, per i clienti, giochi, apparecchi elettronici, nonché giochi qualunque natura ;

b) - Negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.)

STABILISCE

Che gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.

DISPONE

1) Che tutti gli esercizi di raccolta scommesse o esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

a) Obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm (20X30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;

b) Obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale gioco e/o di funzionamento degli apparecchi anche con riferimento ai centri scommesse.

2) Che fatta salva l'applicazione di legge, nonché delle previsioni del codice penale – la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di

€ 100,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

3) Che in caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..

4) **E' DATO MANDATO** all'Ufficio Commercio, al S.U.A.P. ciascuno per quanto di competenza, di attivare tutte le procedure occorrenti derivanti dalla presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Alberobello e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.

Agli agenti di P.S. è demandata la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza, è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla Pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bari, alla Questura di Bari, alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, alla Stazione Carabinieri e al Corpo della P.L. di Alberobello, nonché a tutte le dislocazioni locali dei sopra elencati organismi, copia verrà trasmessa all'U.T.C. ed allo S.U.A.P..

Alberobello, li 22-10-2024

IL SINDACO
Francesco DE CARLO

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla data della notifica presso il Tribunale Amministrativo Regionale.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato il presente avviso al Sig.
..... mediante consegna di copia a mani

Alberobello, li _____

IL MESSO COMUNALE

La presente ordinanza diviene esecutiva in data 18-10-2024.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.